Alla Regione Campania

Ufficio per il federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

immigrazione@pec.regione.campania.it

Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner della Regione Campania, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2. Migrazione legale e Integrazione – Misura di attuazione 2.d) – Ambito di applicazione 2.h) - Intervento b) Formazione linguistica "Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2023-2026"

ISTANZA DI CANDIDATURA	
Il sottoscritto	
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE  dell'ENTE	
CHIEDE	
di partecipare alla selezione indetta con l'Avviso pubblico di cui in oggetto.	
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non verition di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.20 e successive modifiche, nonché consapevole di quanto previsto all'art. 75 predetto d.p.r. n. 445/2000,	000
DICHIARA	
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:  ☐ CHE L'ENTE RAPPRESENTATO E' ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS), co definiti all'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017, iscritto nel Registro Unico Nazionale del Te Settore (RUNTS) al nr. rep:	
e di rientrare nella seguente categoria:  ☐ Organismi di diritto privato senza fini di lucro / imprese sociali operanti nello speci settore di riferimento oggetto dell'avviso;  ☐ Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferime	

oggetto dell'avviso aventi finalità mutualistiche.

di essere legittimato ad impegnare l'Ente di appartenenza;

_	di essere nato a;
_	di essere residente a in Via
	n. c.a.p C.F.
_	di rivestire la qualità di legale rappresentante dell'Organismo denominato, C.F. P.I.V.A.
_	che il sopra indicato Organismo
	Tel PÉC
	;

- di non incorrere, anche nei tre anni precedenti alla presentazione dell'istanza,
  - in alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto applicabile tenuto conto della natura giuridica dell'organismo chepresenta la candidatura (ATTENZIONE: SI VEDA IL TESTO DELL'ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLEGATO IN CALCE AL PRESENTE MODULO);
  - in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D. Lgs.159/2011;
  - in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
  - in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
  - in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
  - in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
  - in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione; di gravi nell'esercizio della propria attività errori professionale. accertato con qualsiasi mezzo di prova parte dell'Amministrazione;
  - in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
  - in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
  - in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
  - in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
  - in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. di cui all'art. 14

- del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
- nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 in relazione all'art.43 dello stesso T.U. Immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- di avere la disponibilità di una firma digitale in corso di validità e di una casella di posta elettronica certificata:
- di impegnarsi ad acquisire, in caso di ammissione al partenariato, la disponibilità di una sede operativa sul territorio della Regione Campania entro 2 mesi dalla data della eventuale comunicazione di ammissione al partenariato della Regione Campania (pena la revoca della qualità di partner);

(in caso di soggetto organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o

	come società consortile, ex art. 2615 ter. c.c.) di avere finalità mutualistiche e di
	essere regolarmente iscritto all'Albo delle società cooperative istituito con D.M.
	23.06.2004 gestito da;
_	di essere iscritto, alla data di pubblicazione dell'avviso regionale, alla prima sezione
	del Registro di cui all'art. 42 del Testo unico sull'immigrazione - D. Lgs. 25.07.1998 n.
	286 al nr;
_	che le generalità di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza legale e
	dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto della
	natura giuridica dell'organismo che presenta la candidatura, sono le seguenti:
	• sig nato a (Prov)
	• sig (F10V)

- il...., C.F. indirizzo di residenza: ....;

   sig. .... nato a (Prov. ....)
  il...., C.F. ; indirizzo di residenza: ...;
- che l'ente che rappresenta legalmente è disciplinato da uno statuto e da un atto costitutivo valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili, regolarmente registrato in uno Stato membro dell'Unione Europea, recante la chiara finalità dell'assenza di uno scopo di lucro (o la natura di impresa sociale secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 112/17), recante un oggetto sociale perfettamente compatibile con le finalità di cui all'Avviso ministeriale e regionale e con la realizzazione del progetto regionale di cui alla presente istanza di candidatura;
- di avere piena conoscenza dell'Avviso ministeriale e dell'avviso regionale e dei documenti ad essi allegati, collegati o complementari e di accettare le condizioni in essi previste;
- che non si trova in alcuna condizione soggettiva/oggettiva tale da poter essere escluso dalla procedura di cui alla presente istanza né - in generale - in alcuna ipotesi di incompatibilità o di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che nessuno dei soggetti dotati di legale rappresentanza incorre in alcuna condizione soggettiva/oggettiva tale da poter escludere l'Ente dalla procedura di cui alla presente istanza né incorrono in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 applicabili alla presente procedura, né in generale in alcuna ipotesi di incompatibilità o di divieto o impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che si impegna a comunicare prontamente eventuali e/o potenziali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sopravvenienti durante la fase di selezione delle proposte progettuali o, qualora finanziate, durante la fase di esecuzione delle stesse;

_	che ha preso atto dell'informativa in materia di trattamento dei dati personali, riportata nell'avviso regionale;										
_	che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi alla propria situazione):										
			mero di dipo predetta L	-	i a	unità ec	l è qui	ndi so(	ggetta a	agli obblighi	
	<ul> <li>ha un numero di dipendenti pari a Unità e non è quindi soggetta agli obblighi di cui allapredetta Legge;</li> </ul>									i soggetta	
		non predetta		ggetta er le seguer	•	•			cui	alla	
Α	A tali fini										
	ALLEGA:										
-	copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;										
-	copia o	dell'atto co	stitutivo e	dello stat	<b>uto</b> dell	Ente;					
_	<ul> <li>eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile dal candidato ai fini della valutazione e/o della sua corretta individuazione sulla propria natura giuridica e oggetto sociale inerente le tematiche dell'avviso consistente in:(elencare)</li> </ul>										
_	lettera di referenze resa da parte di un istituto bancario dalla quale emerga la correttezza e la puntualità del candidato nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto medesimo										
_	<ul> <li>proposta progettuale consistente in:</li> <li>a) Istanza di partecipazione (all.1)</li> <li>b) curriculum dell'organismo proponente (all.2);</li> <li>c) dichiarazione elenco convenzioni, protocolli di intesa e/o accordi in essere e lettere di adesione (all.3)</li> <li>d) Modello di adesione (all.3 BIS)</li> <li>e) Proposta progettuale operativa (all.4)</li> <li>f) Curricula delle principali figure responsabili della proposta: CV del Responsabile amministrativo-finanziario e dei monitoraggi finanziari, CV del Responsabile de monitoraggi fisici trimestrali, CV dei referenti responsabili dei WP di cui alla proposta progettuale.</li> </ul>									esponsabile ensabile dei	
	Luogo/o	data						Firma	a digital	е	

## ATTENZIONE:

Se la presente istanza viene sottoscritta da un procuratore dell'organismo, la procura notarile deve essere anche allegata, in copia autentica notarile, alla presente istanza.

**Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

## Art. 80. (Motivi di esclusione)

- 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previstidall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,

- commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
  - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia disalute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
  - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- I) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,

salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale curala pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
- 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
- 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
- 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.